



# COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Tel. (045) 7808035/6508630 - Fax 6500040 - Part. IVA e C.F. 00265460238  
e-mail: ufficiotecnico@comune.tregnago.vr.it

## ORDINANZA N. 65 DEL 29/09/2023

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
DAL 1° OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Tregnago risulta inserito nella zona IT0525 (Prealpi e Alpi);
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, in cui si definisce una serie di misure a scala locale per

mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;

#### **VISTO che:**

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023, contenente le misure straordinarie;

- con D.G.R. n. 1089 del 9 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20.08.2021, la Regione Veneto ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R.V. n. 238/2021;

- in data 25 settembre 2023 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le ultime indicazioni regionali, in merito ai provvedimenti comunali da emanare;

- durante la seduta del T.T.Z. è, tra l'altro, emerso che la Regione ha confermato anche per la stagione termica 2023-2024 gli obblighi derivanti dalla DGR 238/221 e dalla DGR 1089/2021 e pertanto l'ordinanza sindacale da emanare è sostanzialmente la stessa dell'anno precedente;

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

#### **VISTI:**

- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;

- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";

- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

- la nota della Provincia di Verona (ns. rif. prot. n. 10875/2023) con la quale sono stati invitati tutti i Comuni, nell'attesa di ricevere nuove comunicazioni da parte della Regione del Veneto, ad adottare le ordinanze di propria competenza, affinché a far data dal 1° ottobre 2023 siano

ottemperate tutte le misure obbligatorie previste dalla D.G.R. in oggetto, secondo i contenuti delle ordinanze dell'anno precedente;

## **ORDINA**

**in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 il divieto** di effettuare **combustioni all'aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

## **INFORMA**

- che l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

## **Sanzioni previste**

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Comune, nonché tramite avviso sulla tabella a messaggio variabile installata in Via Fabbrica.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento viene inviato per opportuna conoscenza alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Tregnago ed alla Stazione Carabinieri di Tregnago, e per quanto di competenza alla Provincia di Verona-Settore Ambiente.

**IL SINDACO**  
Simone Santellani